

Contratto di assicurazione sulla vita – Cass. n. 11421/2021

Assicurazione - assicurazione sulla vita - a favore di un terzo - designazione del beneficiario - Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Premorienza di uno degli eredi del contraente - Conseguenze - Trasmissibilità agli eredi del beneficiario premorto.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 03)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0457](#), [Cod_Civ_art_0467](#), [Cod_Civ_art_0468](#), [Cod_Civ_art_1412](#), [Cod_Civ_art_1920](#), [Cod_Civ_art_1921](#), [Cod_Civ_art_1923](#)